

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2018

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00197

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2017.

Accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e successive modificazioni, concernente «Codice di procedura civile»;


Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, concernente «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedure civile e disposizioni transitorie»;

Visto l'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 recante «Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;



Visto il decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, concernente «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A. relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. codice di procedura civile, nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del Portale tramite funzionalità informatizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A., previste dall'art. 26 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

È accertata la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche, in conformità all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, concernente «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

18A00149

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2017.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia», in Reggio Emilia, nella disciplina di oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2015, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova», con sedi a Reggio Emilia, viale Umberto I, 50 e viale Risorgimento, 80;

Vista la nota protocollo n. 7163 del 17 marzo 2017 con la quale l'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS per la disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali»;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto, in data 8 maggio 2017, dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 31 marzo 2017;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2017, n. 9, concernente la fusione della suddetta Azienda «Arcispedale Santa Maria Nuova» e dell'Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia e, in particolare, l'art. 4, a tenore del quale la titolarità dell'IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, costituito all'intento dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova» ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, è stata trasferita, a decorrere dal 1° luglio 2017, all'Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, con sede legale a Reggio Emilia, via Giovanni Amendola, 2;

